

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1084/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1991

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1991 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 839/91 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il primo e il secondo trimestre 1991; che, per le domande di titoli d'importazione, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per i quali sono state presentate domande nel periodo dal 8 al 12 aprile 1991 vengono rilasciati come segue:

1) I quantitativi chiesti in Italia dai richiedenti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CEE) n. 839/91:

a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia, dall'Ungheria o dalla Polonia, con

un prelievo ridotto del 75 %, sono ridotti del 98,455 %;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, con un prelievo ridotto del 65 %, sono ridotti del 98,400 %.

2) I quantitativi chiesti in Grecia dai richiedenti di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CEE) n. 839/91:

a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia, dall'Ungheria o dalla Polonia, con un prelievo ridotto del 75 %, sono ridotti del 44,741 %;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, con una riduzione del prelievo del 65 %, sono ridotti del 87,556 %.

3) I quantitativi chiesti negli altri Stati membri:

a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia, dall'Ungheria o dalla Polonia, con un prelievo ridotto del 75 %, sono ridotti del 98,388 %;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, con una riduzione del prelievo del 65 %, sono ridotti del 97,856 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 1.